



Ambito Territoriale Ottimale n. 1
“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”

Codice di comportamento

(Approvato con Atto della Conferenza d’Ambito n. 378 del 03/08/2023)



Sommario

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	3
Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)	4
Art. 5 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	4
Art. 6 - Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	5
Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)	5
Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	5
Art. 9 - Comportamento in servizio, utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media (artt. 11, 11-bis e 11-ter del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	6
Art. 10 - Rapporti con il Pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)	6
Art. 11 - Disposizioni particolari per il Direttore Generale (art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	7
Art. 12 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)	8
Art. 13 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 16 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.).....	8



Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, nonché nel rispetto delle Linee guida definite dall'ANAC con delibere n. 75/2013 e n. 177/2020, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, di seguito denominata "Ente d'Ambito", adotta il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", volto ad integrare e specificare le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il succitato D.P.R. n. 62/2013 e modificato con il D.P.R. n. 81/2023, di seguito denominato "Codice generale", recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si rinvia al Codice generale.
3. Conformemente alle indicazioni di cui ai Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall'ANAC, l'adozione del presente Codice rappresenta una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica al personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, compreso il Direttore Generale, nonché a tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell'Ente d'Ambito, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente d'Ambito. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura del Direttore Generale, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice generale e dal presente Codice.

Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. I destinatari del presente Codice non chiedono, né sollecitano, né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, ivi compresi quelli d'uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, ivi compresi quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, ivi compresi quelli d'uso di modico valore.
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti, a cura del medesimo dipendente cui siano pervenuti, devono essere messi immediatamente a disposizione dell'Ente d'Ambito, per il tramite del Direttore Generale, per la relativa restituzione.
4. I destinatari non devono accettare incarichi di collaborazione o consulenza, a qualsiasi titolo, da soggetti privati:
 - che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a procedure per la concessione e l'erogazione



di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

- nei confronti dei quali si esercitino, o si siano esercitate nel biennio precedente, funzioni di vigilanza o di controllo;
- in favore dei quali, nel biennio precedente, siano stati emessi provvedimenti di natura autorizzatoria o concessoria o siano stati rilasciati pareri;
- che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'Ente d'Ambito.

5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, il Direttore Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale.

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i destinatari del Codice devono comunicare al Direttore Generale la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La comunicazione di adesione deve essere effettuata entro cinque giorni lavorativi dall'adesione stessa. La comunicazione di appartenenza deve essere effettuata contestualmente alla presa in servizio alle dipendenze dell'Ente d'Ambito o alla sottoscrizione degli atti di incarico o dei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi.
2. Nelle situazioni concernenti il Direttore Generale, le predette comunicazioni devono essere effettuate al Presidente dell'Ente d'Ambito.
3. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Art. 5 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, i dipendenti devono darne immediata comunicazione scritta al Direttore Generale, il quale, esaminate le circostanze, deve decidere sull'astensione, valutando se la situazione realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Direttore Generale deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando adeguatamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente medesimo. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, il Direttore Generale deve affidare l'espletamento dell'attività ad un altro dipendente ovvero, in carenza di ulteriori dipendenti professionalmente idonei, deve avocare a sé ogni compito relativo al procedimento di cui trattasi.
2. Nelle situazioni concernenti il Direttore Generale, il soggetto competente a decidere sull'astensione è il Presidente dell'Ente d'Ambito.
3. Qualora il soggetto competente a decidere sull'astensione, individuato secondo i criteri indicati nei precedenti commi, ritenga che la fattispecie oggetto di segnalazione realizzi un conflitto di interessi, deve darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deve curare la tenuta di una raccolta sistematica dei casi di astensione verificatisi nell'Ente.



Art. 6 - Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. I destinatari del Codice rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, devono rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente d'Ambito, devono prestare la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. *Direttiva Whistleblowing*), e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, i destinatari segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite apposito canale informatico interno accessibile dal sito internet istituzionale dell'Ente d'Ambito, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il canale informatico interno permette l'invio delle segnalazioni, anche in forma anonima, da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Successivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della sicurezza rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con lo stesso, dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute e gli fornisce infine un riscontro.
3. In caso di inerzia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che a una sua segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, che la stessa potrebbe determinare rischio di ritorsione o costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, quest'ultimo potrà effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno, attivato e gestito direttamente da ANAC con le modalità definite nelle proprie Linee Guida (Delibera n. 311 del 12/07/2023), che, analogamente, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. I destinatari del Codice devono assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nel reperimento, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente d'Ambito. In particolare, devono cooperare nella realizzazione delle misure previste nella sezione relativa alla trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente d'Ambito.
2. I destinatari sono tenuti ad assicurare e garantire la completa tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale, anche in formato digitale, che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i destinatari sono tenuti ad astenersi dallo sfruttare o dal menzionare la posizione ricoperta all'interno dell'Ente d'Ambito per ottenere utilità che non gli spettino o per assicurarsi indebiti privilegi. Sono altresì tenuti a non assumere nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.



Art. 9 - Comportamento in servizio, utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media (artt. 11, 11-bis e 11-ter del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. I destinatari sono responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'Ente d'Ambito, materiali e immateriali, ivi compresi i codici di accesso ai programmi e agli strumenti informatici, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini istituzionali. Pertanto sono tenuti ad operare con la massima diligenza possibile per tutelare i beni dell'Ente, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le direttive emanate per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, i destinatari devono:
 - utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni affidati loro, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell'orario di lavoro;
 - evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o che siano comunque in contrasto con l'interesse dell'Amministrazione e con le regole di utilizzo eco-sostenibile delle risorse.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, saranno tenuti a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, o comunque contenenti commenti inappropriati che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all'immagine dell'Ente;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi e comunque non necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza.

Il Direttore Generale ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, con le modalità stabilite mediante le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. I destinatari sono tenuti a non divulgare informazioni riservate sul contenuto di provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi in corso, prima che gli stessi siano stati formalmente adottati e comunicati alle parti. Sono altresì tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività lavorativa e a prestare la necessaria diligenza ed attenzione finanche alla loro divulgazione involontaria.

Fermo restando il dovere di osservanza delle norme sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali, i destinatari del Codice, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, si astengono dal divulgare notizie riservate connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa di spettanza.

3. Nell'utilizzo dei propri account di social media, i destinatari utilizzano ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ente d'Ambito, e in ogni caso sono tenuti ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ente medesimo o della pubblica amministrazione in generale.

Art. 10 - Rapporti con il Pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Nei rapporti con il pubblico, i destinatari, oltre a doversi rendere riconoscibili mediante l'esposizione in modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dell'Ente, operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e rispondono alla corrispondenza, alle chiamate



telefoniche e ai messaggi di posta elettronica nella maniera più sollecita, completa ed accurata possibile, e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità dell'Ente d'Ambito. Alle comunicazioni pervenute a mezzo posta elettronica, i destinatari, nel rispetto delle relative competenze, sono tenuti, ove possibile, a rispondere con il medesimo strumento, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e dell'eshaustività della risposta.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, i destinatari si astengono dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che, per le forme o i contenuti, possano comunque nuocere all'Amministrazione e alla pubblica amministrazione in generale, ledendone l'immagine, il decoro o il prestigio o compromettendone l'efficienza.
3. I destinatari devono astenersi da un linguaggio non consono al servizio assolto.
4. I dipendenti che operano a contatto con il pubblico adoperano cortesia e disponibilità, rispondono nella maniera più sollecita, completa ed accurata possibile, indirizzano la corrispondenza, le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché i soggetti interessati agli Uffici competenti, non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni altrui, forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso.

Art. 11 - Disposizioni particolari per il Direttore Generale (art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano al Direttore Generale.
2. La comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui all'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. deve essere effettuata dal Direttore Generale mediante apposita nota indirizzata al Presidente dell'Ente d'Ambito. Con le medesime modalità il Direttore Generale deve tempestivamente comunicare qualsiasi mutamento intervenuto rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.
3. Il Direttore Generale, nello svolgimento delle funzioni ad esso spettanti, assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare - in termini di integrità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza - e imparziale nei rapporti con i dipendenti e i destinatari dell'azione amministrativa.
4. Il Direttore Generale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i dipendenti, nonché di relazioni interne ed esterne basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia, e assumendo iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
5. Ai fini dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro, il Direttore Generale deve considerare non solo le capacità, le attitudini e le professionalità del personale assegnato, ma anche le risultanze delle indagini sul benessere organizzativo. Ai medesimi fini, il Direttore Generale deve rilevare e valutare le eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
6. Il Direttore Generale svolge la valutazione del personale con imparzialità, rispettando le indicazioni e i tempi prescritti e misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.
7. Il Direttore Generale cura altresì la crescita professionale dei dipendenti, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne all'Ente d'Ambito.
8. Il Direttore Generale deve vigilare:



- sul corretto utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro da parte dei propri dipendenti, verificando che lo stesso avvenga per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai CCNL, evidenziando eventuali deviazioni;
 - sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, avviando i procedimenti disciplinari per eventuali pratiche scorrette;
 - sull'utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale di risorse nella prospettiva dell'efficienza e dell'economicità dell'azione pubblica.
9. Il Direttore Generale è tenuto a vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti.

Art. 12 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sull'applicazione del presente Codice vigilano il Direttore Generale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) dell'Ente d'Ambito.
2. Il Direttore Generale deve promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento da parte dei dipendenti. A tal fine il Direttore Generale deve preoccuparsi della formazione e dell'aggiornamento dei dipendenti in materia di trasparenza, integrità, etica pubblica e comportamento etico, potendo segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini di eventuali violazioni del presente Codice, deve provvedere non solo all'adozione delle iniziative previste dalla normativa vigente, ma anche alla raccolta di indicazioni utili ai fini dell'aggiornamento periodico del Codice medesimo.
4. L'OIV deve assicurare il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance, verificando il rispetto e l'attuazione del Codice medesimo da parte del Direttore Generale e valutandone i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.
5. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., cura l'aggiornamento del Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione del presente Codice e di quello generale, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è competente ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice, cura la conoscenza nell'Ente del presente Codice e di quello generale, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente d'Ambito.

Art. 13 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art. 16 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.)

1. Il presente Codice assume, oltre che valore etico, rilievo giuridico, in quanto le relative prescrizioni contribuiscono a specificare e a precisare i comportamenti suscettibili di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di CCNL.
2. Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la violazione dei doveri contenuti nel presente Codice, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della



corruzione e della trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

3. Le presunte violazioni delle disposizioni del Codice devono essere comunicate in forma scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, per le violazioni a carico dei soggetti che prestano servizio alle dipendenze dell'Ente d'Ambito, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione apre il procedimento disciplinare e, qualora oltre alla responsabilità disciplinare sussistano estremi di altre responsabilità, trasmette la pratica all'autorità competente.
4. Per quanto riguarda le violazioni a carico di soggetti che operano presso l'Ente d'Ambito, con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso.
5. In caso di inerzia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le comunicazioni di cui all'art. 3 devono essere effettuate al Presidente dell'Ente d'Ambito.